



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF187

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>DISTRIBUTORI CARBURANTE – BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI – DL CRESCITA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART.1, C. 924, L.205/2017; ART.16, DL 34/2019; RM 3/2019; CM 8/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>22/10/2019</b>

*Sintesi: la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito d'imposta:*

- pari al 50% delle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici
- "addebitate" ai distributori di carburanti sulle sole cessioni di carburanti.

Secondo l'Agenzia la commissione spettava solo per le cessioni effettuate verso i soggetti passivi Iva; il Decreto Crescita, con disposizione che si ritiene avere natura interpretativa (ad efficacia retroattiva), ha, al contrario disposto che il diritto sorge per tutte le cessioni di carburanti, incluse quelle verso i consumatori finali.

A partire **dal 1° luglio 2018**, agli **esercenti di impianti di distributori di carburante** spetta (art. 1, co. 924, Legge di Bilancio 2018):

- un **credito pari al 50% del totale delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate
- tramite **sistemi di pagamento elettronici**.



**Ambito soggettivo:** il credito d'imposta spetta "agli **esercenti di impianti**" in generale e, dunque, a **chiunque svolga l'attività di distribuzione di carburante** e sostenga il costo di commissione, in base a un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc. - CM 8/2018, § 2.2).

**CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA**  
**(ART.1, COMMA 924, L. 205/2017)**



**50% \* (V.AFF. CESSIONI CARB./TOT. VOL. AFF.) \* COMMISSIONI BANCARIE (B7 CE)**



**Deducibilità del costo:** si ricorda che l'art. 1, co. 922 della stessa L. n. 205/2017 ha disposto che: i rifornimenti di carburante per autotrazione attribuiscono una **costo deducibile con Iva detraibile** (sia per le imprese che per i lavoratori autonomi) **esclusivamente** se pagate mediante gli strumenti tracciabili di cui al Provv. 4/04/2018, tra cui i pagamenti elettronici tramite:

- ✓ **carte di credito**
- ✓ **carte di debito** (cd. "bancomat")
- ✓ **o carte prepagate**

emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (art. 7 c. 6 Dpr 605/73).

Con l'introduzione dell'obbligo del pagamento dei carburanti mediante mezzi elettronici è stato eliminato il sistema delle **schede carburanti**, che consentiva la deducibilità dei relativi costi.

**AMBITO OGGETTIVO:** il credito d'imposta è riconosciuto per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite **sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate**.



N.B.: si noti che, di fatto, vengono applicate delle commissioni al solo caso di pagamento tramite carte di credito (mentre non sono previste nel caso di bancomat) o strumenti simili (**es:** pagamento tramite PayPal o simili).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**  
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

## LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA

L'articolo 16 del Decreto Crescita prevede che:



**Art. 16 DL 34/2019:** "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti **sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali**. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo".

**NEW** - Il credito d'imposta, secondo quante stabilito dal Decreto Crescita, vale con riferimento alle **cessioni di carburanti** effettuate nei confronti:

- non solo di esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo
- ma **anche di consumatori finali**.

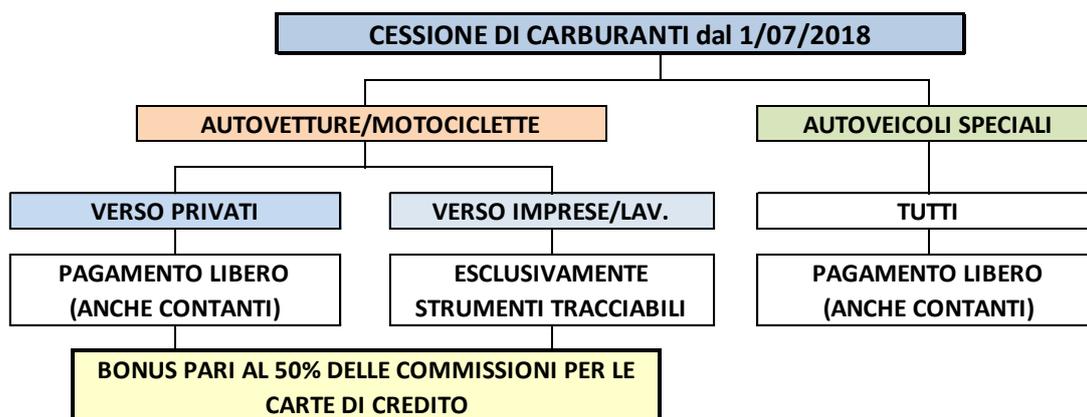


**EFFETTI RETROATTIVI:** in precedenza la RM 3/2019 aveva ritenuto (in virtù di un'interpretazione sistematica della disposizione) che il beneficio spettasse per le sole cessioni nei confronti dei primi (in virtù del sopravvenuto obbligo di pagamento tramite strumenti tracciabili per il riconoscimento fiscale).

Il DL Crescita provvede quindi ad introdurre:

- una norma avente **natura interpretativa** (in tal senso è chiaro il Dossier del Senato al DL)
- in quanto tale avente **effetto retroattivo**.

In attesa di un pronto chiarimento ufficiale, ciò implica che il bilancio 2018 dovrà tenere conto del credito d'imposta (sopravvenienza attiva) maturato anche sulle commissioni per i rifornimenti dei privati



## CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta

- esclusivamente per le **commissioni sulle transazioni relative alle cessioni di carburante**
- non anche per transazioni su acquisti diversi (es: lubrificanti; profumatori d'auto, ecc.)



**CRITERIO DI CASSA:** la norma fa riferimento alle "commissioni **addebitate** per le transazioni effettuate" per il rifornimento; ciò porta a ritenere che:

- ✓ si debba fare riferimento al **formale "addebito" in conto** a carico del gestore dell'impianto di distribuzione
- ✓ in applicazione di un **principio "di cassa"**, dunque (non del sostenimento dell'onere).

**Esempio:** commissioni delle carte di credito per gli utilizzi effettuati dalla clientela nel mese di dicembre 2018:

- risultando addebitate sul C/C aziendale nei primi giorni di gennaio 2019
- attribuiscono un credito d'imposta solo a decorrere dal 2019, utilizzabile a partire dal 1/01/2020.

Peraltro, in attesa di chiarimenti, si ritiene rilevino anche le commissioni addebitate a luglio 2018, ancorché a fronte di rifornimenti effettuati a giugno 2018 (cioè in un periodo in cui la norma non era ancora vigente).

**CONTABILIZZAZIONE NON SEPARATA DI ACQUISTI DIVERSI**

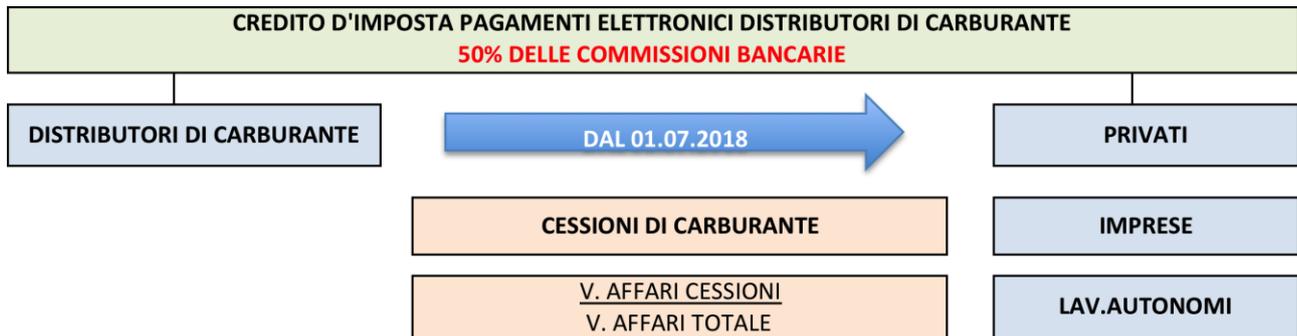
Nel caso in cui gli esercenti l'impianto di distribuzione di carburante

- **non contabilizzano separatamente** le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante (caso frequente)
- il **credito d'imposta** spetta in applicazione di un criterio forfettario, **per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto** tra:
  - il **volume d'affari annuo** derivante da cessioni di carburante
  - e il **volume d'affari annuo complessivo**.



**N.B.:** in sede di prima applicazione, il credito va calcolato sul 50% delle commissioni:

- ✓ addebitate **a partire dal 1/07/2018 fino al 31/12/2018**
- ✓ calcolando **due distinti volumi d'affari infrannuali**.



**Osservazione:** premesso che andrà conservato l'estratto conto della società emittente la carta di credito (nonché del C/C su cui tale carta viene "appoggiata"), in presenza di acquisti contestuali da parte del cliente:

- l'estratto conto della Carta riporta un unico addebito, col conseguente calcolo di un'unica commissione
- sarà possibile "scorporare" tale commissione unitaria in base a criteri oggettivi?

In assenza di tale criterio di scorporo occorrerà obbligare l'acquirente a costringere a "smatriciare" due volte la carta di credito, una per il pagamento del rifornimento di carburante e l'altra per tutti gli ulteriori acquisti.

**UTILIZZO DEL CREDITO IN F24**

Il credito d'imposta va utilizzato:

- **esclusivamente** in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici ENTRATEL
- con **codice tributo "6896"** (RM 3/2019)
- **a decorrere dal 1° gennaio del periodo successivo a quello di maturazione.**

Esempio1

Un Srl di distribuzione stradale di carburante verifica i seguenti addebiti per commissioni (B.7 Bil. UE) in relazione agli utilizzi delle carte di credito per i rifornimenti di carburante:

Utilizzo carta di credito	Mese addebito in conto	Bonus	Importo
Giugno 2018	Luglio 2018	(da chiarire)	<b>1.000,00</b>
da Luglio a Novembre 2018	da Agosto a Dicembre 2018	dal 2018	<b>4.000,0</b>
Dicembre 2018	Gennaio 2019	dal 2019	1.200,0

L'imprenditore calcola il credito d'imposta maturato nel 2018:

- ✓ **50% x € 5.000 = € 2.500**
- ✓ utilizzabile in compensazione orizzontale dal 1/01/2019.

L'imprenditore lo utilizza il 16/01/2019 per versare ritenute operate a dicembre 2018.

**SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di ritenimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	<b>6896</b>		<b>2018</b>		<b>2.500,00</b>
	<b>1040</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>	<b>2.500,00</b>	

## Esempio2

**Commissioni annotate cumulativamente**

Nell'Esempio precedente si ponga ora che la società non abbia distinto le annotazioni delle commissioni addebitate sugli acquisti di beni diversi dai rifornimenti di carburante.

Il volume d'affari (VE50 mod. IVA 2019) complessivo risulta pari a €. 900.000 (trattandosi di un volume d'affari non tiene conto delle cessioni in regime monofasico – tabacchi - mentre considera le cessioni esenti - gratta e vinci, lotterie, ecc.).

Il **volume d'affari del periodo Luglio – Dicembre 2018** risulta pari a €. 500.000, così suddiviso:

Volume d'affari per la cessione		% dei carburanti	Credito d'imposta	
di carburanti	di altri beni		Teorico	Spettante
450.000	50.000	90%	2.500	<b>2.250</b>

L'imprenditore dovrà limitare l'utilizzo del credito d'imposta a €. 2.250.

**TRATTAMENTO FISCALE**

La norma istitutiva (nè il successivo DL Crescita) non disciplinano il trattamento fiscale del credito d'imposta, per il quale non è neppure prevista l'emanazione di un Provvedimento attuativo.

A tal fine si ritiene che il credito d'imposta:

- **imponibilità:** risulti **imponibile** sia ai fini dei **redditi** che ai fini **Irap** (in assenza di una disposizione di legge che ne disponga la non imponibilità)
- **limiti di utilizzo:** **dovrebbero trovare applicazione** i limiti massimi di utilizzo annuale previsti per le compensazioni orizzontali (€. 700.000 in via generalizzata, nonché il limite di €. 250.000 previsto per i crediti di imposta da indicare a quadro RU)
- **quadro RU:** vada indicato in dichiarazione dei redditi (come probabile).

A tal fine devono ancora essere diramati chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate